SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 marzo 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera Valdostana

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero dello sviluppo economico

Avviso del procedimento per lo scioglimento di 204 società cooperative (avviso n. 7/2011/CC - Regione Liguria) *(11A02932)*

Avviso del procedimento per lo scioglimento di 1129 società cooperative (avviso n. 8/2011/CC - Regione Lombardia) *(11A02933)*

Avviso del procedimento per lo scioglimento di 49 società cooperative (avviso n. 9/2011/CC - Regione Marche) *(11A02934)*

Avviso del procedimento per lo scioglimento di 54 società cooperative (avviso n. 10/2011/CC - Regione Molise) *(11A02935)*

Avviso del procedimento per lo scioglimento di 385 società cooperative (avviso n. 11/2011/CC - Regione Piemonte) *(11A02936)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2011 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici. *(11A02816)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2011, n. **22**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in poi chiamati le "Parti"):

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della Difesa contribuirà a rafforzare le relazioni tra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Principi della Cooperazione

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse, sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

ARTICOLO 2
Realizzazione della Cooperazione

1. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di coordinare le attività di cooperazione nel settore della Difesa fra le Parti.

2. Il gruppo di lavoro congiunto sarà costituito dai rappresentanti dei rispettivi Ministeri della Difesa e Ministeri degli Affari Esteri e, se del caso, di altre istituzioni d'interesse delle Parti.

3. Il luogo e la data degli incontri del gruppo di lavoro congiunto saranno decisi di comune accordo fra le Parti, nel rispetto degli altri meccanismi bilaterali esistenti.

ARTICOLO 3
Settori di Cooperazione

La cooperazione fra le Parti potrà includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

a. sicurezza e politica di difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;
c. conoscenze ed esperienze acquisite durante le operazioni internazionali di peacekeeping;
d. formazione e addestramento in campo militare;
e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento causato da attività militari;
f. servizi sanitari militari;
g. storia militare;
h. sport militari;
i. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 4
Modalità di Cooperazione

La cooperazione fra le Parti, in materia di Difesa, può svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni a entità civili e militari;
b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
c. incontri fra le istituzioni della Difesa;
d. scambio di personale a scopo addestrativo e formativo e di studenti appartenenti ad istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratico/addestrativi, di orientamento, seminari, conferenze, discussioni a tavole rotonde e simposi organizzati nell'ambito di materie civili e militari d'interesse per la Difesa e di comune accordo tra le Parti;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. visite di navi ed aerei militari;
h. scambio di attività culturali e sportive;
i. ogni altro settore militare che potrà essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 5
Supporto ad Iniziative Commerciali

Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attività relative agli armamenti, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti e servizi e ad ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 6
Cooperazione nel campo dei Materiali della Difesa

1. Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno avvenire secondo le seguenti modalità:
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze in campo tecnico;
c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti;
d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiale d'armamento. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Accordo e potrà essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, in base alle proprie leggi e normative nazionali.;
e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attività intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

ARTICOLO 7
Impegni nel campo dei Materiali della Difesa

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte da questo Accordo e dai contratti firmati ai sensi dello stesso.

ARTICOLO 8
Aspetti Finanziari

1. Se non concordato differentemente, ciascuna Parte risponderà delle proprie spese relative all'implementazione di questo Accordo, ivi comprese:
   a. le spese di viaggio, salari, di assicurazione per salute e incidenti e ogni altra indennità dovuta al proprio personale in base alle regole nazionali;
   b. spese mediche ed odontoiatriche nonché quelle derivanti dallo spostamento o evacuazione del proprio personale malato, ferito o defunto.

2. Senza recare pregiudizio alle clausole di cui al punto "b", la Parte Ospitante provvederà a fornire le cure di emergenza nelle strutture mediche presso le proprie Forze Armate, a ciascun membro della Parte Inviante che potrebbe richiedere assistenza medica durante l'implementazione delle attività di cooperazione bilaterale derivanti da tale Accordo, e, se necessario, presso altre strutture sanitarie, a patto che la Parte Inviante provveda alle relative spese.

3. Tutte le attività poste in essere nell'ambito del presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 9
Risarcimento Danni

1. Ciascuna Parte rinuncerà a promuovere azioni civili nei confronti della Controparte o membro delle Forze Armate della Controparte a causa di danni commessi nell'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo.

2. Se un membro della Forze Armate o una Parte, causa, intenzionalmente o per colpa grave, una perdita o un danno a terze Parti, sarà responsabile di detta perdita o danno conformemente a quanto previsto dalle leggi della Parte ospitante.

3 Sulla base della legge interna della Parte Ospitante, le Parti indennizzeranno terze parti per perdite o danni causati da membri delle loro Forze Armate commessi durante l'esercizio di attività derivanti dal presente Accordo.

4. Se le Parti sono responsabili in solido di ogni perdita o danno causato durante o in connessione alle attività derivanti da questo Accordo, rimborseranno rispettivamente la relativa perdita o danno.

ARTICOLO 10
Giurisdizione Legale

1. Senza recare pregiudizio alla rispettiva legislazione interna e agli impegni internazionali le Autorità della Parte Ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato in relazione alle infrazioni commesse sul proprio territorio e punite in base alla legge vigente in quel territorio.

2. Tuttavia, nei casi qui di seguito elencati, le Autorità della Parte Inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della propria Forza Armata:

a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni della Parte Inviante;
b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse - intenzionalmente o per colpa - avvenute durante l'esecuzione ed in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione della Parte Ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali della Parte Inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

ARTICOLO 11
Sicurezza delle Informazioni Classificate

1. Tutte le informazioni classificate, i documenti o il materiale fornito o prodotto in connessione con il presente Accordo, saranno utilizzati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformità agli Accordi bilaterali in vigore. Le informazioni e i materiali classificati saranno trasferiti solo attraverso i canali governativi ufficiali o attraverso canali approvati dalle Autorità di Sicurezza dei due Paesi.

2. Ciascuna Parte attribuirà a tutte le informazioni, ai documenti ed ai materiali classificati, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte Originatrice e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché la classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte Originatrice.

3. Ai sensi del presente Accordo per:
   a. "informazione classificata" si intende qualsiasi conoscenza in ogni forma protetta secondo la legislazione e le regole in vigore nelle Parti, diffusa in relazione alle procedure nazionali e la cui non autorizzata divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile;
   b. "documento classificato" si intende ogni informazione classificata sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, l'elaborazione di dati e nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate con qualsiasi mezzo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche o video sotto qualsiasi forma;
   c. "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura, armamento, contrassegnato da una classifica di sicurezza, prodotto o in fase di produzione, la cui conoscenza non autorizzata potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile.

4. Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza, come segue:

Repubblica Italiana	**Corrispondenza in lingua inglese**	**Repubblica Federale del Brasile**
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ULTRA SECRETO
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio ai sensi del presente Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalità del presente Accordo.

6. Il trasferimento a terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sarà soggetto al preventivo assenso scritto della Parte Originatrice.

7. Nel caso in cui le informazioni classificate verranno scambiate ai sensi di questo Accordo fra le Industrie e/o Agenzie oltre che fra i rispettivi Ministeri della Difesa saranno stabiliti accordi separati fra le competenti Autorità delle due Parti. Le misure di sicurezza menzionate in questo Accordo saranno anche applicate allo scambio di informazioni classificate nel corso delle negoziazioni contrattuali.

8. Le rispettive responsabilità e obblighi delle Parti riguardo gli accordi di sicurezza e la protezione di informazioni classificate, continueranno ad essere rispettati, nonostante la cessazione di questo Accordo, se non concordato diversamente tra le Parti.

ARTICOLO 12
Composizione delle Controversie

Ogni controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziati fra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13
Protocolli Addizionali, Emendamenti, Revisione e Programmi

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli Addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili conformemente a quanto previsto da questo Accordo.

2. I Protocolli Addizionali che verranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi di questo Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.

3. I programmi di attuazione di questo Accordo o dei Protocolli Addizionali, saranno elaborati, sviluppati e implementati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federativa del Brasile, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.

4. Questo Accordo potrà essere emendato o revisionato, di comune accordo, tramite scambio di Note fra le Parti, attraverso canali diplomatici.

5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le disposizioni di cui all'Articolo 15.

ARTICOLO 14
Validità e Cessazione

1. Questo Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti deciderà, in ogni momento, di denunciarlo.

2. La volontà di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovrà essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrrà effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte.

3. La cessazione di questo Accordo non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.
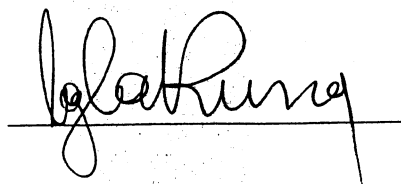
ARTICOLO 15
Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dopo la ricezione, tramite i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta di una Parte all'altra, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.
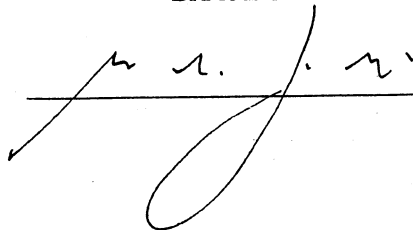
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, l'11 Novembre, 2008 , in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON DEFENCE CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as the "Parties"),

Reaffirming its commitment to the principles and purposes of the UN Charter;

Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;

Sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties;

Have agreed as follows:

Article 1
Co-operation Principles

The co-operation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.

Article 2
Co-operation Implementation

1. The Parties agree to establish a joint working group with the aim of coordinating the activities of co-operation in Defence matters between the Parties.

2. The joint working group shall consist of representatives from each Ministry of Defence and each Ministry of Foreign Affairs and, where appropriate, any other institutions that may be co-opted by the Parties.

3. The place and date for meetings of the joint working group shall be defined by common agreement between the Parties, without detriment to other existing bilateral mechanisms.

Article 3
Co-operation Fields

Co-operation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

a) security and defence policy;

b) research and development, logistic support, and acquisition of Defence products and services;

c) knowledge and experiences acquired on completion of international peacekeeping operations;

d) education and training in military field;

e) environmental issues and pollution caused by military activities;

f) military medical service;

g) military history;

h) military sport;

i) other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

Article 4
Co-operation Modalities

The co-operation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

a) mutual visits by delegations to civil and military entities;

b) exchange of experiences between the experts of the two Parties;

c) meetings between Defence institutions;

d) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;

e) participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence interest, by common agreement between the Parties;

f) participation in military exercises;

g) visits of military ships and aircrafts;

h) exchange of cultural and sporting activities;

i) any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

Article 5
Support to Commercial Initiatives

The Parties, with the aim of streamlining the application of procedures concerning the control and the activities related to armaments, agree to support commercial initiatives related to equipments and services and other areas in the Defence field of mutual interest for the Parties.

Article 6
Co-operation in the Field of Defence Material

1. Activities in the area of Defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

a) scientific research, test and design;

b) exchange of experience in the technical sector;

c) mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;

d) procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their domestic laws concerning import and export of armaments equipment. The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorized by the respective Governments, according to the respective national laws and regulations; and

e) support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military material production.

2. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual activities outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to International Agreements on the matter signed by the Parties.

Article 7
Commitments in the Field of Defence Material

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment of activities by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

Article 8
Financial Matters

1. Unless otherwise stated, each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:

a) travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;

b) medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. Without prejudice to the terms of item "b", above, the Host Party shall provide emergency treatment at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel of the sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party pays for these expenses.

3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the budgetary planning and availability of funds of the Parties.

Article9
Liabilities

1. A Party shall not establish any civil action against the other Party or member of the Armed Forces of the other Party, as a result of damages caused in the execution of duties performed under this Agreement.

2. When a member of the Armed Forces of a Party, intentionally or due to gross negligence, causes loss or damage to a third party, the first-mentioned Party shall accept responsibility for such loss or damage, in accordance with the domestic laws of the host Party.

3. In the terms of the internal laws of the host Party, the Parties shall indemnify any third party against loss or damage caused by members of their Armed Forces in the execution of official duties under the terms of this Agreement.

4. If the Armed Forces of the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused to a third party, the Parties shall, solidarily, reimburse that Party.

Article 10
Legal Jurisdiction

1. Without prejudice to their respective domestic legislation and international commitments, the Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction on military and civilian hosted personnel as per the offenses carried out on its territory and punishable under the law in force in such a territory.

2. Nevertheless the authorities of the Sending Party have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their Armed Forces in the following cases:

a) when offences threaten the security or goods of the Sending Party;

b) when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Host Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

Article 11
Security of Classified Information

1. All classified information, documents or material provided or generated in connection with this Agreement will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with bilateral Agreements in force. Classified information and material will be transferred only through official government-to government channels or channels approved by the Security Authorities of the two Countries.

2. Each Party shall afford all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

3. Under this Agreement:

a) "Classified information" means any knowledge in any form, protected under the legislation and regulations in force in the Parties, disseminated in accordance with their national procedures, whose unauthorized disclosure could undermine security and interests of the Italian Republic and/or of the Federative Republic of Brazil.

b) "Classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form.

c) "Classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection, which unauthorized knowledge could undermine security and interests of the Italian Republic and /or of the Federative Republic of Brazil.

4. The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Corresponding in English language	Federative Republic of Brazil
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ULTRA SECRETO
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

6. The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this Agreement, shall be subject to prior written approval of the Originating Party.

7. Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the respective Ministries of Defence, separate arrangements shall be established by the relevant Authorities of the two Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

8. The respective responsibilities and obligations of the Parties regarding security arrangements and the protection of classified information shall continue to apply notwithstanding the termination of the Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 12
Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through the diplomatic channels.

Article 13

Supplementary Protocols, Amendment, Revision and Programs

1. With the consent of both Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on Defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.

2. Supplementary Protocols which will be negotiated between both Parties shall be elaborated according to the national procedures, and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with the respective national legislations.

3. Implementation programmes that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Federative Republic of Brazil, according to mutual interest, in close coordination with the Ministry of Foreign Affairs of both Parties, where applicable.

4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.

5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 15.

Article 14

Duration and Termination

1. This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.

2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.

3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.
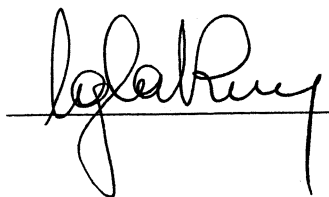
Article 15
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after the receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.
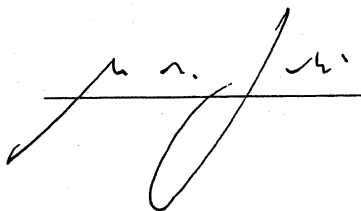
In witness thereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on November 11th, 2008, in two originals, both in Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2402):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (LA RUSSA) il 25 ottobre 2010.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 novembre 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 9 ed il 17 novembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 17 novembre 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3882):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 novembre 2010 ed il 22 dicembre 2010.

Esaminato in aula il 10 e 11 gennaio 2011 ed approvato il 15 febbraio 2011.

11G0062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2011.

Modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera *h)*, che modifica l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, prevedendo che le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro;

Viste altresì le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le quali si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano fissati i criteri per la ripartizione dei suddetti finanziamenti, le modalità di erogazione, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo preposto alla valutazione ed approvazione dei progetti di finanziamento;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni richiamate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione dei territori dei comuni appartenenti alle province della regione Veneto e della regione Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire alle stesse province autonome di provvedere attraverso l'intervento finanziario sopra definito;

Viste le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per i rapporti con le regioni, previo parere della regione Veneto e della regione Lombardia e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, commi 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominata «legge», assicura il concorso delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, con un intervento finanziario da parte di ciascuna di esse determinato nella somma di 40 milioni di euro annui ciascuna.

Art. 2.

Organismo di indirizzo

1. L'organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, di cui all'articolo 2, comma 118, della legge, stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

Soggetti beneficiari del finanziamento

1. Sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto i comuni della regione Veneto e quelli della regione Lombardia confinanti con la provincia autonoma di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano.

2. Oltre ai singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 le forme associative tra i medesimi comuni previste dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i citati comuni confinanti e i comuni ad essi territorialmente contigui a condizione che appartengano alla medesima provincia dei comuni confinanti.

3. Costituiscono criteri per il concorso al finanziamento di cui ai commi 1 e 2:

a) l'interesse pubblico generale dei progetti;

b) i benefici di carattere economico e sociale per le comunità di riferimento;

c) l'impatto sullo sviluppo economico dei territori;

d) la valenza aggregante per le comunità tra loro attigue, nonché le finalità di consolidamento, sostegno e promozione degli usi e costumi delle comunità di lingua ladina.

Art. 4.

Criteri di ripartizione del finanziamento

1. L'ODI, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione di cui all'articolo 8, determina annualmente la ripartizione del finanziamento dei progetti secondo i seguenti criteri, fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione per ciascun esercizio finanziario ovvero dei residui dell'anno precedente:

a) interventi di completamento di progetti già finanziati da una delle province autonome ovvero progetti di promozione e sviluppo integrati con i territori delle province autonome, sulla base della normativa vigente e in conformità all'articolo 13, finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di territori confinanti;

b) progetti presentati dalle forme associative come individuate all'articolo 3, comma 2;

c) progetti condivisi dal maggior numero di soggetti delle aree interessate, sia pubblici che privati;

d) progetti non ancora finanziati rientranti nella programmazione territoriale locale;

e) progetti di durata pluriennale;

f) progetti cofinanziati dai proponenti;

g) progetti cofinanziati dalle regioni di appartenenza, da altri enti territoriali, da altri organismi, o dall'Unione europea.

2. L'ODI, al fine di stabilire gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 119, della legge, determina la ponderazione tra i diversi criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. E' istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona una contabilità speciale intestata all'ODI, alimentata dai trasferimenti da parte di ciascuna provincia autonoma nel limite massimo di 40 milioni di euro annui ciascuna. Il versamento delle somme dovute da parte delle Province autonome sulla indicata contabilità speciale è disposto a copertura delle somme assegnate a ciascun progetto sulla base della graduatoria redatta dall'ODI, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. Dette somme sono attribuite da ciascuna provincia autonoma alla contabilità speciale in due versamenti da effettuare entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno. In sede di prima applicazione, le province autonome versano le somme dovute per il 2010 entro il 31 marzo 2011.

2. I fondi accreditati all'ODI danno luogo ad una gestione unitaria per la quale l'Organismo presenta il rendiconto amministrativo con le modalità previste per i funzionari delegati dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il provvedimento di approvazione dei progetti costituisce impegno vincolante.

4. Ciascun progetto può essere finanziato fino al cento per cento di tutte le spese ritenute ammissibili in sede di valutazione da parte dell'ODI, se presentato interamente da soggetti pubblici, ovvero fino al settanta per cento delle spese medesime se partecipato da soggetti privati che abbiano versato la restante quota del trenta per cento di cofinanziamento.

5. L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene secondo modalità determinate dall'ODI. Tale erogazione è effettuata:

a) fino al novantacinque per cento delle somme, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione dello stato di avanzamento degli interventi;

b) a saldo, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e del rendiconto delle spese sostenute.

6. Entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a svincolare gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia.

Art. 6.

Organismo di indirizzo

1. L'ODI è composto dai seguenti otto componenti:

a) On. Aldo Brancher, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) dott. Mattia Losego, in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) dott. Daniele Molgora, in rappresentanza del Ministro dell'interno;

d) dott. Maurizio Facincani, in rappresentanza del Ministro per i rapporti con le regioni;

e) dott. Sergio Bettotti, in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento;

f) dott. Hermann Berger, in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano;

g) sig. Roberto Baitieri, in rappresentanza della Regione Lombardia;

h) dott. Roberto Ciambetti, in rappresentanza della Regione Veneto.

Art. 7.

Organizzazione e funzionamento dell'organismo di indirizzo

1. L'ODI ha sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze–Ragioneria territoriale dello Stato di Verona e si avvale di una segreteria composta da un contingente di 15 unità di personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, appartenente alla medesima amministrazione, ovvero in posizione di comando secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio

1997, n. 127, presso le amministrazioni statali o presso le altre amministrazioni rappresentate nell'ODI. La segreteria è coordinata da un dirigente della medesima Ragioneria territoriale dello Stato. L'ODI può altresì riunirsi presso sedi degli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi.

2. In assenza del presidente, l'ODI è presieduto dall'altro rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nella sua prima riunione, l'ODI adotta la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori in modo da assicurare il carattere cooperativo delle decisioni.

4. Le decisioni dell'ODI sono assunte al termine dell'istruttoria sulla documentazione prodotta dai soggetti interessati, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti dell'organismo.

5. L'ODI, per le proprie finalità istituzionali, può assumere informazioni, richiedere dati e loro elaborazioni alle amministrazioni e alle autorità pubbliche competenti negli specifici ambiti di intervento trattati.

6. Ciascun componente dell'ODI rimane in carica per cinque anni. Con la medesima procedura seguita per la nomina i rappresentanti delle province autonome di Trento o di Bolzano, su richiesta delle rispettive province, possono essere sostituiti prima della scadenza del termine di cinque anni.

Art. 8.

Tipologia di progetti, modalità e termini di presentazione, ammissibilità

1. L'ODI definisce annualmente le tipologie dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, aventi obiettivi di sviluppo e integrazione e rientranti nei seguenti ambiti di intervento:

a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo;

b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attività imprenditoriale giovanile;

c) progetti che favoriscano il turismo;

d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di confine;

e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree;

f) progetti che garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;

h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali;

i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante dell'aggregazione.

2. Le proposte di finanziamento sono presentate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 entro il 31 marzo di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 in sede di prima applicazione, a valere per gli anni 2010 e 2011, le proposte sono presentate entro il 30 giugno 2011.

3. L'ODI verifica l'ammissibilità e la completezza delle proposte, anche al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con possibilità di richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni.

4. Con il medesimo procedimento di cui al comma 3, qualora non siano state impegnate tutte le risorse disponibili, possono essere finanziati ulteriori progetti presentati entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 9.

Criteri di valutazione dei progetti

1. A ciascuna delle tipologie di progetto di cui all'articolo 8, l'ODI assegna un punteggio decrescente da 10 a 1, in base al quale è stabilita la graduatoria per la ripartizione del finanziamento sulla base della ponderazione di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10.

Criteri e modalità di verifica dell'attuazione dei progetti

1. L'ODI verifica la regolare attuazione dei progetti ed il rispetto dei tempi di esecuzione in essi previsti nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori.

2. Le irregolarità accertate nell'attuazione dei progetti comportano la revoca del finanziamento.

3. Nel caso di revoca di cui al comma 2, le somme relative al finanziamento dei progetti revocati sono utilizzate per le finalità del presente decreto e concorrono al finanziamento di altri progetti anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 11.

Commissione approvazione progetti

1. L'ODI delibera la costituzione di una commissione di approvazione dei progetti-CAP, con il compito di approvare annualmente i progetti e determinare i finanziamenti spettanti a ciascuno di essi. La commissione svolge tale funzione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI. L'ODI inoltra tempestivamente alla CAP le proposte di finanziamento ammesse.

2. La CAP è presieduta dal Presidente dell'ODI. Sulla base dei progetti esaminati prendono parte alle sue riunioni, oltre al Presidente, il rappresentante della provincia autonoma interessata, un rappresentante della provincia della regione Lombardia o della Regione Veneto interessata, il rappresentante del Ministero dell'Interno.

3. La CAP, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI, approva i progetti ed i relativi finanziamenti.

Art. 12.

Divieto di compensi di alcun genere

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 121, della legge, i componenti dell'ODI e della CAP non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato per la loro partecipazione alle attività di cui al presente decreto. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto e con esclusivo riferimento al contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento alla dotazione della contabilità speciale di cui all'articolo 5 comma 1 concorrono anche gli interventi approvati nell'anno 2010 dalla predetta Provincia nei confronti dei territori di cui all'art. 1 riconosciuti ammissibili dall'ODI secondo i criteri previsti dagli articoli 4 e 8. L'ODI stabilisce i criteri per l'ammissione dei predetti interventi e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

2. In sede di prima applicazione, gli importi non utilizzati nell'anno di entrata in vigore del presente decreto affluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 5 per l'anno successivo.

Art. 14.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza, Registro n. 2, foglio n. 340

11A03893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovolone e nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bovolone (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovolone (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Parente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bovolone (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovolone (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Parente.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottole e nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Grottole (Matera);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottole (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grottole (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 gennaio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottole (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosalia Ermelinda Camerini.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontremoli (Massa-Carrara);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontremoli (Massa-Carrara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Valerio Massimo Romeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontremoli (Massa-Carrara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° febbraio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Massa-Carrara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli (Massa-Carrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Valerio Massimo Romeo.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03263

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2011.

Proroga dei termini per la segnalazione del personale che ha partecipato all'emergenza derivante dallo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, all'organizzazione del Vertice G8 denominato «From La Maddalena to L'Aquila» nonché all'evento sismico verificatosi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, per il riconoscimento dell'attestato di pubblica benemerenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002 n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 aprile 2009 recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 agosto 2009, n. 186;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2009, recante «Individuazione di eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2009, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto del 21 ottobre 2009 con il quale viene stabilito il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per formulare le rispettive segnalazioni;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 con il quale il predetto termine è stato prorogato fino al 5 novembre 2010;

Considerato che, al Dipartimento della Protezione Civile sono pervenute ulteriori richieste di proroga del termine da parte delle Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile per la formulazione delle segnalazioni del proprio personale che ha partecipato agli eventi individuati con il richiamato decreto del Sottosegretario di Stato del 21 ottobre 2009;

Ritenuto di dover aderire alle predette richieste al fine di consentire a tutte le Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di formulare le rispettive segnalazioni, attesa l'enorme partecipazione agli eventi in questione, prorogando ulteriormente il termine di cui all'art. 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 2010, n. 134, è prorogato fino al 31 marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 4 marzo 2011

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

11A03705

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 il territorio della regione Basilicata è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, mareggiate e movimenti franosi, causando danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie ed agli edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Basilicata del 7 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A03704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il comma 6 del citato art. 64 che prevede «fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2008 con il quale è costituito il comitato di verifica tecnico-finanziaria composto dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive;

Considerato che ai sensi del comma 9 del più volte citato art. 64 «una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico»;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la destinazione delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, deve essere «stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;

Visto l'art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 14»;

Considerato che il combinato disposto dei citati art. 9, commi 1 e 23, e art. 8, comma 14, consente di destinare quota parte delle risorse di cui al più volte citato art. 64, comma 9, al fine di considerare utile l'anno 2010 per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA della scuola;

Vista la nota prot. n. 24822 del 27 ottobre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio di Gabinetto – trasmette il documento redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato recante la verifica delle economie di spesa previste per effetto della riduzione del personale della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 9, della legge 133 del 2008, per la quota parte di euro 351 milioni;

Tenuto conto che nella riunione del 3 dicembre 2010 il citato Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'art. 64 della legge n. 133 del 2008, ha confermato gli esiti della predetta verifica redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi espressi in premessa, le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, sono ripartite secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

La somma di euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.

Art. 3.

La somma di euro 31 milioni è utilizzata per l'attivazione di due progetti di sperimentazione, uno relativo alle modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede alla definizione dei citati progetti e al riparto delle somme previste tra le specifiche finalità.

Art. 4.

Le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui all'art. 2, entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 64 comma 9.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 199

11A03839

DECRETO 8 marzo 2011.

Modifica del decreto 1° agosto 2005 ed inserimento del settore scientifico-disciplinare BIO/14 nella scuola di specializzazione in «Farmacia Ospedaliera».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante nome concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) espresso in data 8 gennaio 2008, con il quale è stata approvata la proposta di inclusione del settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, tra i settori scientifico-disciplinari Specifici della tipologia «Farmacia Ospedaliera»;

Ritenuto necessario integrare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, nel senso di inserire il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia tra i settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia della Scuola di Specializzazione in «Farmacia Ospedaliera»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 1° agosto 2005 concernente il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è modificato e integrato con l'inserimento del settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, tra i settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia della Scuola di Specializzazione in «Farmacia Ospedaliera».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il Ministro: GELMINI

11A03741

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2011.

Rettifica del decreto del 24 gennaio 2011, recante l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per

sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto n. 5527 in data 24 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2011, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016;

Considerato che per mero errore materiale, all'art. 6 del citato decreto del 24 gennaio 2011, è stato omesso l'ultimo capoverso e ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

L'art. 6 del decreto n. 5527 del 24 gennaio 2011, citato nelle premesse, viene cosi modificato:

«Art. 6

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".»

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A03838

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/86/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N. 703/2001 che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva haloxyfop-P;

Vista la decisione 2007/437/CE della Commissione con la quale è stato deciso di non iscrivere la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Danimarca, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa

all'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva haloxyfop-P, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza attiva, sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2010/86/UE della Commissione del 2 dicembre 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/86/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva haloxyfop-P, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P revocati in attuazione della decisione 2007/437/CE della Commissione che non ha iscritto la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva haloxyfop-P, è iscritta, fino al 31 dicembre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della Salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
314	Haloxyfop-P Numero CAS: Acido: 95977-29-0 *Estere: 72619-32-0* Numero CIPAC: Acido: 526 *Estere: 526.201*	Acido: (R)-2-[4-(3-cloro- 5-trifluorometil-2 piridilossi)-fenossi]-acido propanoico *Estere: metil (R)-2-{4-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2 piridilossi]fenossi}propionato*	≥ 940 g/kg *(estere metilico di haloxyfop-P)*	1° gennaio 2011	31 dicembre 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni della relazione di riesame dell'haloxyfop-P, in particolare le appendici I e II, approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati; -alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone; -alla sicurezza dei consumatori, per quanto concerne la presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni attestanti la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per quanto concerne la sostanza attiva e i suoi metaboliti nel terreno DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A03894

DECRETO 22 febbraio 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metazachlor a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009, pubblicato il 25 giugno 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* della Rebubblica italiana - serie generale - n. 145 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della commissione del 3 febbraio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva metazachlor;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva metazachlor può essere autorizzata solo come erbicida con un'applicazione massima di 1,0 kg/ha una sola volta ogni tre anni sullo stesso campo;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/116/CE d'inclusione della sostanza attiva metazachlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 luglio 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva metazachlor, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva metazachlor ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metazachlor sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 22 aprile 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva metazachlor nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metazachlor ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2019

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	6766	Butisan S	Basf Italia S.r.l.
2	9952	Colzanet	Agrimix S.r.l.
3	11526	Sultan	Agan Chemical Manufactures LTD
4	12394	Agro Metazachlor	Globachem NV
5	14380	Clormet	Agan Chemical Manufactures LTD

BUTISAN® S

DISERBANTE
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
METAZACLOR puro g 43,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
BASF SE - 67056 Ludwigshafen – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità N. 6766 del 30/7/1986

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri
Partita n

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 Kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo, corrispondente a 2 litri al massimo di prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BUTISAN S è un diserbante efficace contro infestanti graminacee (*Alopecurus, Apera, Lolium, Poa, Setaria, Digitaria e Echinochloa*) e dicotiledoni (*Amaranthus, Mercurialis, Anthemis, Urtica, Veronica, Sonchus, Ranunculus, Capsella, Matricaria, Polygonum persicaria, Chenopodium, Papaver, Solanum, Lamium, Myosotis, Stellaria*).
BUTISAN S inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe.
BUTISAN S viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

Colza: 2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni.
Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.

Cavoli: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto.
Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.

Patata: 1-2 litri per ettaro
in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Carciofo: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.
Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben lavorato.
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.

Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno; nel caso fosse necessario, effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.
Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

FITOTOSSICITA':
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22/12/2011

COLZANET

Erbicida per colza, cavoli e patata
tipo di formulazione : sospensione concentrata

COLZANET
COMPOSIZIONE:
- Metazaclor puro g. 43,1 (= 500 g/l)
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa, 681- Roma
Registrazione n.9952 del 12/02/99 del Ministero della Salute

officina di produzione : DIACHEM spa - Albano S.Alessandro (BG) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI) / Q-CHEM NV – Sint-Truiden, Belgium / SCAM SpA – S.Maria di Mugnano (MO)
lt. 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10 partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Impiegare il formulato con un livello massimo di 1 kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2 L massimo di prodotto) ogni 3 anni sullo stesso campo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il COLZANET esplica la propria azione impedendo la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizzando, subito dopo l'emergenza le plantule delle infestanti: è assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie. Viene indicato per combattere le seguenti infestanti :
apera spica - venti, alopecurus spp., poa spp., echinochloa spp., lolium spp., setaria spp., digitaria sanguinalis, amaranthus retroflexus, capsella bursa-pastoris, matricaria spp., anthemis spp., stellaria spp., lamium spp., chenopodium spp., sonchus spp., mercurialis annua, solanum spp., myosotis spp., urtica urens, papaver spp., polygonum persicaria, ranunculus spp., veronica. Per la buona riuscita del trattamento, preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante; i migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
COLZA : trattare in pre-emergenza subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni alla dose di lt 2 in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Si può effettuare il trattamento anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.
CAVOLI : trattare subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto alla dose di 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro, se dopo il trapianto si effettuano abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.
PATATA : trattare in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di litri 1-2 per ettaro, con dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate quelle precauzioni prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni).

FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
ATTENZIONE
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 22/2/2011

SULTAN

(Sospensione concentrata)
DISERBANTE SELETTIVO PER COLZA, CAVOLI, PATATA, CARCIOFO E AGLIO

SULTAN

Composizione
Metazaclor puro 44,3 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Fal cone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod 77100 - Israele

Registrazione del Ministero della Salute
n. 11526 del 06/12/2002

Contenuto: 1-5-10 Litri Partita n............

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazio ne in prossimità delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 Kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2L massimo di prodotto) ogni tre anni sullo stesso campo.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SULTAN è un diserbante selettivo per **colza**, **cavoli**, **patata**, **carciofo e aglio.** Inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Il SULTAN viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ed una profondità costante.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
- monocotiledoni annuali: Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);
- dicotiledoni annuali: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Camomilla inodore (*Anthemis spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Grespino (*Sonchus spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Morella (*Solanum spp.*), Nontiscordardime (*Myosotis spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), *Veronica spp.*

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colza: **2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza, cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.
Cavoli: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni, si consiglia l'impiego di un dosaggio più basso.
Patata: **1-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Carciofo: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben lavorato.
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.
Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno: nel caso fosse necessario, effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con altri erbicidi ad azione complementare e previsti per il diserbo delle stesse colture.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22/2/2011

AGRO METAZACHLOR

Erbicida per colza, cavoli e patata
sospensione concentrata

partita n.

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
- Metazaclor puro g. 43,1 (= 500 g/l)
- Coformulanti qb a 100

FRASI Di RISCHIO : Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Globachem NV
Leeuwerweg 138 –B-3803 Sint-Truiden (Belgium)

Registrazione n. 12394 del 31/07/2007 Ministero della Salute

Officina di produzione :
BASF SE – Ludwigshafen (Germany)

Contenuto Netto : litri 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari:
Impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2 litri massimo di prodotto) ogni tre anni sullo stesso campo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE.: In caso d'intossicazione chiamareil medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un dentro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L' AGRO METAZACHLOR esplica la propria azione impedendo la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizzando, subito dopo l'emergenza le plantule delle infestanti: è assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie. Viene indicato per combattere le seguenti infestanti :
Apera spica – venti (Capellini dei campi), Alopecurus spp. (Coda di volpe), Poa spp. (Fienarola), Echinochloa spp. (Giavoni), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Falso panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Matricaria spp. (Camomilla), Anthemis spp.(Camomilla bastarda), Stellaria spp. (Centocchio), Lamium spp. (Lamio), Chenopodium spp. (Farinaccio), Sonchus spp. (Crespino), Mercurialis annua (Mercorella), Solanum spp. (Erba morella), Myosotis spp. (Miosotide dei campi), Urtica urens (Ortica minore), Papaver spp. (Papavero), Polygonum persicaria (Persicaria), Ranunculus spp. (Ranuncoli), Veronica (Mordigallina).
Per la buona riuscita del trattamento, preparare un letto di semina ben affinato e livellato deponendo il seme ad una profondità costante; i migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
COLZA : trattare in pre-emergenza subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni alla dose di lt 2 in 400-500 litri di acqua per ettaro.

Si può effettuare il trattamento anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.

CAVOLI : trattare subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto alla dose di 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro, se dopo il trapianto si effettuano abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.

PATATA : trattare in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di litri 1-2 per ettaro, con dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi nei terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate quelle precauzioni prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

"non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore"
"non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"

FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

CLORMET

(Sospensione concentrata)
DISERBANTE SELETTIVO PER COLZA, CAVOLI, PATATA, CARCIOFO E AGLIO

CLORMET

Composizione
Metazaclor puro 44,3 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod 77100 – Israele
Distributio da:
KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 14380 del 26-01-2009
Contenuto: ml 250 – 500- 750; 1-5-10 Litri
Partita n............

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazio ne in prossimità delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 Kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2L massimo di prodotto) ogni tre anni sullo stesso campo.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CLORMET è un diserbante selettivo per **colza, cavoli, patata, carciofo e aglio.** Inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Il CLORMET viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ed una profondità costante.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
- monocotiledoni annuali: Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);
- dicotiledoni annuali: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Camomilla inodore (*Anthemis spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Grespino (*Sonchus spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Morella (*Solanum spp.*), Nontiscordardime (*Myosotis spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), *Veronica spp.*

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colza: **2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza, cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.
Cavoli: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni, si consiglia l'impiego di un dosaggio più basso.
Patata: **1-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Carciofo: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben lavorato.
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.
Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno: nel caso fosse necessario, effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri erbicidi ad azione complementare e previsti per il diserbo delle stesse colture.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22/2/2011

11A03891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 febbraio 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del Lavoro, attualmente direzioni provinciali del Lavoro – servizio politiche del lavoro - le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro – Direzione generale dei rapporti di lavoro – Divisione V – n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge 142/2003;

Considerata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della Provincia di Foggia di cui al precedente Decreto del 25/02/2010, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività- periodo Dicembre 2009 - Dicembre 2010 pari al 1,5% (NIC Generale);

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive Ministeriali, le Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 16,34 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2011

2) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 25 febbraio 2011

Il direttore provinciale: PISTILLO

11A03681

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2011.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) dall'Ense (ora INRAN - Attività di gestione ex-ENSE), dall'Agenzia delle dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2011;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2011;

Considerato che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e, in particolare, prorogando i termini del 28 febbraio 2011 e del 31 marzo 2011 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonchè le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è opportuno prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2011 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 15 aprile 2011 per la specie mais e al 15 maggio 2011 per la specie soia.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

11A03302

DECRETO 2 marzo 2011.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto 21 maggio 2004 recante approvazione delle modifiche allo statuto sociale del consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana;

Visti i decreti 20 aprile 2005 e 16 aprile 2008 con i quali è stato confermato al consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto n. 233 del 14 gennaio 2010 con il quale è stato sospeso per un periodo di 3 mesi l'incarico concesso, da ultimo con decreto ministeriale 16 aprile 2008, al consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana;

Visto il decreto n. 239 del 14 gennaio 2010 con il quale è stato istituito un comitato di garanzia con il compito di coordinare e supervisionare le attività di tutela, promozione, valorizzazione, informazione e cura generale degli interessi relativi alla DOP mozzarella di bufala campana per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

Visto il decreto n. 3863 del 15 aprile 2010 con il quale il comitato di garanzia istituito con il citato decreto del 14 gennaio 2010 è stato prorogato per ulteriori 60 giorni;

Vista la relazione conclusiva presentata dal citato comitato di garanzia, nella quale sono state presentate proposte finalizzate, tra l'altro, a rivitalizzare il ruolo e le funzioni del consorzio;

Considerato che è emersa la necessità di assegnare maggiore rappresentatività alle componenti della filiera più penalizzate e che, pertanto, si è resa necessaria una modifica dello statuto approvato con decreto del 21 maggio 2004;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha espresso parere preventivo favorevole alle modifiche statutarie;

Considerato che lo statuto, nella nuova versione recante il numero di repertorio 72816 registrato in data 28 gennaio 2011 al n. 870, ha modificato i valori del latte di bufala di cui all'art. 24, comma 5 dello statuto;

Vista la nota prot. 2702 del 16 febbraio 2011 con la quale viene rappresentato al Ministero che, su suggerimento del notaio di fiducia del consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana, è stata uniformata l'unità di misura da litri in chilogrammi e, pertanto, sono variati i valori del latte di bufala di cui all'art. 24, comma 5 dello statuto;

Ritenuto che le modifiche apportate allo statuto consortile sono conformi alla normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio n. 72816 registrato in data 28 gennaio 2011 al n. 870;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana, recante il numero di repertorio n. 72816, registrato il 28 gennaio 2011 al numero 870.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03523

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (AL), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 23133 dell'8 ottobre 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 28-29 luglio 2010 presso il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in Tortona (AL), fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (AL), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei

residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove su destino e comportamento nel suolo (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di cui all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'Allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi;
Vertebrati dannosi;
Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;
Vinificazione.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 28-29 luglio 2010.

2. Il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03520

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Syngenta Crop Protection S.p.a.», in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «pro-

ve sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 10250 del 27 aprile 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 30/09-01/10 2010 presso il Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Fitoregolatori;

Attivatori delle autodifese della pianta.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 30/09-01/10 2010.

2. Il Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03521

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Charles River Laboratories», in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il certificato di conformità al centro di saggio «Charles River Laboratories», con sede legale in viale Majno, 17 - 20122 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 9881 del 22 aprile 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 10 giugno 2010 presso il centro di saggio «Charles River Laboratories»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di saggio «Charles River Laboratories» con sede legale in viale Majno, 17 - 20122 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'Allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'Allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'Allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Molinari Gian Pietro [gianpietro.molinari@unicatt.it]Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

esposizione dell'operatore;

dissipazione nel suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Charles River Laboratories» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 10 giugno 2010.

2. Il centro di saggio «Charles River Laboratories», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03522

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Coragro S.r.l.», in Grammichele ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il certificato di conformità al centro di saggio «Coragro S.r.l.», con sede legale in via Raffaele Failla, 34 - 95042 Grammichele (Catania), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 14352 del 18 giugno 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20 e 22 luglio 2010 presso il centro di saggio «Coragro S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di saggio «Coragro S.r.l.», con sede legale in via Raffaele Failla, 34 - 95042 Grammichele (Catania), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi;
fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Coragro S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 20 e 22 luglio 2010.

2. Il centro di saggio «Coragro S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al pre-

sente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03524

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Basf Italia S.r.l.», in Cesano Maderno ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al centro di saggio «Basf Italia S.r.l.», con sede legale in via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (Milano), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 10251 del 27 aprile 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 3-4 agosto 2010 presso il centro di saggio «Basf Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di saggio «Basf Italia S.r.l.», con sede legale in via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (Milano), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Basf Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 3-4 agosto 2010.

2. Il centro di saggio «Basf Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03525

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Canestrato di Moliterno" registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 10 giugno 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005;

Visto il decreto 30 aprile 2009 con il quale è stata modificata la protezione transitoria accordata a livello nazionale con il citato decreto 21 luglio 2005;

Considerato che tra le modifiche apportate al disciplinare di produzione, la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» è stata sostituita dalla denominazione «Canestrato di Moliterno»;

Visto il Regolamento (UE) n. 441 del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno»;

Considerato che l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Canestrato di Moliterno» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 441 del 21 maggio 2010;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 10 giugno 2008, all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 441 del 21 maggio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 10 giugno 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03742

DECRETO 7 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della Coppa Piacentina DOP del Salame Piacentino DOP e della Pancetta Piacentina DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Coppa Piacentina", per la DOP "Salame Piacentino" e per la DOP "Pancetta Piacentina".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÁ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale sono state registrate le denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina»;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela della Coppa Piacentina DOP del Salame Piacentino DOP e della Pancetta Piacentina DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo si-

gnificativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato ECEPA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» e sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2008 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della Coppa Piacentina DOP del Salame Piacentino DOP e della Pancetta Piacentina DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 febbraio 2008 al Consorzio di Tutela della Coppa Piacentina DOP del Salame Piacentino DOP e della Pancetta Piacentina DOP con sede in Palazzo dell'Agricoltura - Via C. Colombo, 35 - 29122 Piacenza, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 febbraio 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03519

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento n. 2446 del 6 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2446 della commissione del 6 novembre 2000 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n 216 della commissione del 1° marzo 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della. D.O.P. «Chianti Classico», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Chianti Classico», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 216 del 1° marzo 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Chianti Classico», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Olio Extravergine di Oliva del
"Chianti Classico"

Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Disciplinare di Produzione

Art. 1

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio del "Chianti Classico", è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Art. 2

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.

Art. 3

La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino "Chianti Classico", già descritta nel decreto interministeriale del 31/07/1932, pubblicato sulla G.U. n° 209 del 9/9/1932, così delimitata in cartografia: "Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il

confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4

La coltivazione dell'olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante. Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

Art. 6

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art.3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8.

Art. 8

L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 27° C.

Art. 9

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione "Chianti Classico" può essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art.3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art.6.

Art. 10

L'olio, per avere il riconoscimento del "Chianti Classico" deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento CEE 2568/91 (e successive modifiche), e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art.4), varietali (art.2) e dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:

valutazione chimica
a) acidità (espressa in acido oleico) max. 0,5 %;
b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
c)estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;
d)alto tenore di acido oleico > del 72%;
e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi) maggiori di 150 ppm;
f)tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.

valutazione organolettica (secondo legislazione comunitaria vigente)
L'olio deve essere:
- di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;
- con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.
In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:
a) fruttato verde 3-8
b) amaro 2-8
c) piccante 2-8

ART. 11

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine del prodotto di cui all'articolo 3 e devono essere consultabili dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 12

I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" previsti dall'art.10 saranno accertati all'imbottigliamento. I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 13

E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".

Art. 14

Ai fini del rilascio dell'idoneità, ogni partita di olio potrà essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita è scartata.

Art. 15

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla prassi della campionatura.

Art. 16

L'olio del "Chianti Classico" dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

Art. 17

Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'Art.6 del presente disciplinare. Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

"Chianti Classico"

N° CE:

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
Tel: 06 – 4665 5106
Fax: 06 – 4665 5306
E-mail: **saco7@politicheagricole.gov.it**

2. **Associazione**

Nome: Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico"

Indirizzo: Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel 0558228511
Fax: 0558228173
E-mail: oliodop@chianticlassico.com

Composizione: Produttori/Trasformatori (x) Altro ( ).

3.Tipo di prodotto:

Olio Extra Vergine di Oliva - Classe 1.5.

4. Disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: "Chianti Classico"

4.2 Descrizione:

L'olio extra vergine di oliva "Chianti Classico" è prodotto con olive di oliveti iscritti all'Albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà della zona.

Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti:

- acidità (espressa in acido oleico) max 0,5%;
- numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
- estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max 0,2;
- tenore di acido oleico > del 72%;
- CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm;
- tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.

L'olio inoltre deve essere:

- di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;
- con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel – test deve risultare:

a) fruttato verde 3-8
b) amaro 2-8
c) piccante 2-8

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Greve in Chianti per l'intera superficie, Castelnuovo Berardenga limitatamente ai territori di S. Giusmé e Vagliagli, nonché determinate parti dei Comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino "Chianti Classico", già descritta nel decreto interministeriale del 31/07/1932, pubblicato sulla G.U. n° 209 del 9/9/1932.

4.4 Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine del prodotto di cui al punto 4.3 e devono essere consultabili dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

La coltivazione dell'olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta

conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio.
Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito della zona di produzione.

L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura degli impianti di estrazione non superiori a 27 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico – chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui punto 4.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso l'olio "Chianti Classico" può essere mescolato ad altri oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area di cui al punto 4.3, o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante.
Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche.
I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.
L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla pratica della campionatura.

E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo al successivo mese di febbraio.

L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".

L'olio del "Chianti Classico" dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per

confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

4.6 Legame:

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni tiepidi ed asciutti (prima di dicembre, poche piogge anche se ad alta intensità), notoriamente idonei a fornire carattere e gusto all'olio; inoltre, la raccolta precoce tradizionalmente necessaria per sfuggire alle prime gelate autunnali che possono danneggiare i frutti, anche se penalizza la quantità, contribuisce a dare quel "vigore" organolettico per cui l'olio è caratteristico.

L'ambiente, nel suo insieme, è al limite di coltivazione (isoterme 13 e 14,5), e questo influenza anche il ciclo di fruttificazione, con raccolta di frutti all'inizio della maturazione e, tradizionalmente, staccati direttamente dalla pianta; le esigenze termiche determinano anche la forma della pianta (in genere vaso aperto) e quindi anche la distribuzione del calore e della luce nella chioma.

Il territorio ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito fin dal 1300.

L'olio del "Chianti Classico" ha una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione; incrementi demografici, motivi religiosi legati a riti e cerimonie che imponevano l'uso dell'olio, e non ultimo motivi nutrizionali legati al regime alimentare delle popolazioni che vivevano tra Siena e Firenze, determinarono con il passare degli anni un forte impulso alla produzione di olio di oliva, trasformando ampie zone boschive in oliveti e vigneti contribuendo alla esaltazione dello straordinario fascino del paesaggio toscano racchiuso tra le città di Firenze e Siena.

Un riconoscimento ancora più specifico alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e la peculiarità delle produzioni viticole ed olivicole della zona; una sorta di DOP "ante litteram". Nel 1819, il "trattato teorico – pratico completo sull'ulivo" di G. Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.

Le pratiche colturali, le particolari condizioni pedoclimatiche della zona e le specifiche conoscenze e ricerche legate alla coltura di queste piante contribuiscono all'ottenimento di olio extravergine di ottima qualità e dalle particolari caratteristiche.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze
Servizio attività e promozione agricoltura.
Ufficio certificazioni olio d'oliva e altri prodotti tipici.
Indirizzo:Piazza dei Giudici n.3 – 50122 FIRENZE
Tel.: 055 2795507
Fax: 055 2795522
E-mail:

4.8 Etichettatura:

Sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione.

Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

11A03733

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Robiola di Roccaverano" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 2006 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 1° marzo 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Robiola di Roccaverano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 217 del 1° marzo 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP

Art. 1

La denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, maturato e affinato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3. e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art. 2

La DOP "Robiola di Roccaverano" si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm, con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi. Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.
La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.
I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
Grasso: minimo 40% sul secco
Sostanze proteiche: minimo 34% sul secco
Ceneri: minimo 3% sulla materia secca
Le caratteristiche sensoriali del formaggio "Robiola di Roccaverano", in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.
prodotto affinato dall'undicesimo giorno: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura: morbida leggermente compatta con il protrarsi della affinatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito.
Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della affinatura.
Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50 % con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50 %, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore. Inoltre si prescrive di indicare in etichetta le percentuali di latte utilizzati nella produzione del formaggio.
L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.
L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota

percentuale superiore al 80%. E' vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.
Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati. E' vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.
Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari. Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e viene lasciato a riposo per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi con temperatura da 15° a 20°. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori. A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano è considerata affinata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi.
All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione costituito da una "R" stilizzata. Nel simbolo grafico della "R" maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della "R" rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo "ROBIOLA DI ROCCAVERANO" e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. E' obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta "Robiola di Roccaverano".
Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo. Qualora il formaggio "Robiola di Roccaverano" venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:
a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto
b) la dicitura "Robiola di Roccaverano"
c) il numero dei rispettivi sigilli nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

Art. 3

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti e il confezionamento comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; della provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

Art.4

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo I.N.O.Q. con sede in Piazza Carlo Alberto Grosso, 82 -12033 Moretta-CN Tel. 0172/911323, Fax: 0172/911320; e-mail:inoq@isiline.it.

Art. 5

Il terreno è di natura argilloso con sottofondo marnoso, in alcune zone i movimenti di assestamento hanno dato luogo a terreni caratteristici di natura colluviale con strato argilloso molto profondo ed elevata capacità idrica con indice di fertilità molto accentuato. Il clima è quello tipico continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti nevicate, successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno. Le precipitazioni atmosferiche presentano un ristretto campo di variazioni e la piovosità media annua è di 300 mm con punte bassissime nel periodo primaverile estivo per cui si possono avere annate molto siccitose.
Il comprensorio gravita nella valle Bormida ed è solcato da ruscelli a regime torrentizio. L'altimetria di esso oscilla da un massimo di m 779 slm (Roccaverano) ad un minimo di m 300 slm (Vesime). Tutto il comprensorio è asciutto eccetto alcune zone vicino al fiume Bormida e quelle di collina che vengono irrigate con l'acqua derivante dal fiume o da modeste sorgenti. In questi ultimi anni sono stati costruiti alcuni laghetti artificiali permettendo la possibilità di una irrigazione di soccorso per incrementare la produzione foraggera. La massa foraggera si ottiene dai prati e prati—pascoli. In ogni caso di tratta di prati polifiti con essenze di graminacee *(*75% circa e leguminose 25%*)* a cui si aggiungono numerose piante aromatiche ed officinali. Le principale graminacee sono: il loglio (Lolium spp.), l'erba mazzolina (Dactylis glomerata), le festuche (Festuca spp.), la poa (Poa spp.) al paleino, etc. Le principali leguminose sono: trifoglio montano (Trifolium montanum), ginestrino (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea spp.) etc. Fra le erbe aromatiche e profumate, oltre all'indicato paleino ricordiamo tutta la serie delle ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota carota), il cardo (Cirsium arvense), la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula latifolia), molte specie di timo (Thymus spp.), la ruta (Ruta graveolens), la rosa selvatica (Rosa canina canina) etc. La presenza di tutte queste specie spontanee di erbe officinali o comunque

capaci di avere qualità particolari è anche testimoniata dalla presenza in loco di una impresa dedita alla coltivazione, al condizionamento e alla vendita di preparati alimentari e cosmetici a base di queste erbe. Questa azienda si appoggia per la produzione anche alle aziende agricole presenti sul territorio incentivandole a raccogliere tali erbe spontanee. Da questa massa foraggera dove le sostanze nutritive, sotto forma di rapporto carboidrico—proteico-vitaminico, sono in equilibrio naturale si trae un alimento di alta qualità per gli allevamenti ovini e caprini, nonché per il bestiame bovino. Le caratteristiche peculiari della flora con i vari profumi ed aromi si trovano conseguentemente anche nel latte per cui il formaggio "Robiola di Roccaverano" assume una fragranza che lo distingue da ogni altro formaggio.
Il bestiame ovino e caprino bruca anche nei boschi i quali oltre a rappresentare una vera difesa del suolo, servono anche a difendere il bestiame dagli eccessi di caldo nel periodo estivo.
In un manoscritto a firma del Sacerdote Pistone in data 1899 viene riportata la storia dal 960 al 1860 della parrocchia di Roccaverano e sue frazioni. Fra le notizie storiche di interesse politico emergono anche elementi di ordine economico che servono a mettere in rilievo l'importanza della "Robiola" come il fatto che nel Comune di Roccaverano vengono tenute cinque fiere annue. In tali occasioni si vendono per l'esportazione "eccellenti formaggi di Robiole"; si parla esplicitamente di esportazione perché la Robiola già in quei tempi era un formaggio conosciuto non solo nell'Italia, ma anche in Francia. Da ciò emerge che la "Robiola" già allora, non è ritenuto un qualsiasi generico formaggio perché è richiesto con una denominazione specifica presentando caratteristiche diverse da tutti gli altri formaggi. La robiola che si ottiene a livello artigianale si conserva anche per 6 mesi in barattoli di vetro, con olio, o ponendo le forme nella paglia.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origini

“Robiola di Roccaverano”
N. CE:
DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA
Tel : 06-46655104 - Fax:06-46655306
e-mail:saco7@politicheagricole.gov.it

2. Associazione:
Nome: Consorzio per la Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano
Indirizzo: via Roma 8 –Roccaverno (AT)
Tel: 0144/ 88465
Fax: 0144/ 93350
E.mail: info@robioladiroccaverano.com

Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. Tipo di prodotto: Classe 1.3 - Formaggi

4. Disciplinare
(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, par.2, del Reg. CE n.510/2006)

4.1 Nome: “**Robiola di Roccaverano”**

4.2 Descrizione:
La Robiola di Roccaverano si produce per l’intero arco dell’anno, è un formaggio ottenuto con l’impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.
La DOP “Robiola di Roccaverano” si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm., con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
I parametri di riferimento la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
Grasso: minimo 40% sul secco
Sostanze proteiche: minimo 34% sul secco
Ceneri: minimo 3% sulla materia secca
Le caratteristiche sensoriali del formaggio "Robiola di Roccaverano", in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.

prodotto affinato all'undicesimo giorno di maturazione: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura: morbida leggermente compatta con il protrarsi della affinatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito.

4.3 Zona geografica: La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di maturazione e affinamento e di confezionamento comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.
Le operazioni di confezionamento devono avvenire in zona di produzione, vista l'impossibilità al momento della produzione di marchiare in modo indelebile il formaggio stesso, in quanto privo di crosta e a pasta fresca e molle. La mancanza di crosta inoltre comporta per il formaggio rischi di disidratazione, ossidazione nonché alterazione a carico della componente lipidica.

.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione.
L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%.
Il latte è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 24°C e viene lasciato a riposo per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori. La Robiola di Roccaverano è considerata affinata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi.

4.6 Legame: Il terreno è di natura argilloso con sottofondo marnoso, in alcune zone i movimenti di assestamento hanno dato luogo a terreni caratteristici di natura colluviale con strato argilloso molto profondo ed elevata capacità idrica con indice di fertilità molto accentuato. Il clima è quello tipico continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti nevicate, successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno. Le precipitazioni atmosferiche presentano un ristretto campo di variazioni e la piovosità media annua è di 300 mm con punte bassissime nel periodo primaverile estivo per cui si possono avere annate molto siccitose.

Il comprensorio gravita nella valle Bormida ed è solcato da ruscelli a regime torrentizio. L'altimetria di esso oscilla da un massimo di m 779 slm (Roccaverano) ad un minimo di m 300 slm (Vesime). Tutto il comprensorio è asciutto eccetto alcune zone vicino al fiume Bormida e quelle di collina che vengono irrigate con l'acqua derivante dal fiume o da modeste sorgenti. In questi ultimi anni sono stati costruiti alcuni laghetti artificiali permettendo la possibilità di una irrigazione di soccorso per incrementare la produzione foraggera di cui si alimentano gli animali. La massa foraggera si ottiene dai prati e prati—pascoli. In ogni caso di tratta di prati polifiti con essenze di graminacee *(*75% circa e leguminose 25%*)* a cui si aggiungono numerose piante aromatiche ed officinali. Le principale graminacee sono: il loglio (Lolium spp.), l'erba mazzolina (Dactylis glomerata), le festuche (Festuca spp.), la poa (Poa spp.) al paleino, etc. Le principali leguminose sono: trifoglio montano (Trifolium montanum), ginestrino (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea spp.) etc. Fra le erbe aromatiche e profumate, oltre all'indicato paleino ricordiamo tutta la serie delle ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota carota), il cardo (Cirsium arvense), la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula latifolia), molte specie di timo (Thymus spp.), la ruta (Ruta graveolens), la rosa selvatica (Rosa canina canina) etc. La presenza di tutte queste specie spontanee di erbe officinali o comunque capaci di avere qualità particolari è anche testimoniata dalla presenza in loco di una impresa dedita alla coltivazione, al condizionamento e alla vendita di preparati alimentari e cosmetici a base di queste erbe. Questa azienda si appoggia per la produzione anche alle aziende agricole presenti sul territorio incentivandole a raccogliere tali erbe spontanee. Da questa massa foraggera dove le sostanze nutritive, sotto forma di rapporto carboidrico—proteico-vitaminico, sono in equilibrio naturale si trae un alimento di alta qualità per gli allevamenti ovini e caprini, nonché per il bestiame bovino. Le caratteristiche peculiari della flora con i vari profumi ed aromi si trovano conseguentemente anche nel latte per cui il formaggio "Robiola di Roccaverano" assume una fragranza che lo distingue da ogni altro formaggio.

Il bestiame ovino e caprino bruca anche nei boschi i quali oltre a rappresentare una vera difesa del suolo, servono anche a difendere il bestiame dagli eccessi di caldo nel periodo estivo.

In un manoscritto a firma del Sacerdote Pistone in data 1899 viene riportata la storia dal 960 al 1860 della parrocchia di Roccaverano e sue frazioni. Fra le notizie storiche di interesse politico emergono anche elementi di ordine economico che servono a mettere in rilievo l'importanza della "Robiola" come il fatto che nel Comune di Roccaverano vengono tenute cinque fiere annue. In tali occasioni si vendono per l'esportazione "eccellenti formaggi di Robiole"; si parla esplicitamente di esportazione perché la Robiola già in quei tempi era un formaggio conosciuto non solo nell'Italia, ma anche in Francia. Da ciò emerge che la "Robiola" già allora, non è ritenuto un qualsiasi generico formaggio perché è richiesto con una denominazione specifica presentando caratteristiche diverse da tutti gli altri formaggi. La robiola che si ottiene a livello artigianale si conserva anche per 6 mesi in barattoli di vetro, con olio, o ponendo le forme nella paglia.

4.7 Struttura di controllo:
Nome: I.N.O.Q.
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Grosso, 82 -12033 Moretta- CN
Tel. 0172/911323
Fax: 0172/911320
e-mail: inoq@isiline.it

4.8 Etichettatura: All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione costituito da una "R" stilizzata. Nel simbolo grafico della "R" maiuscola stilizzata di colore marrone è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della "R" rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo "ROBIOLA DI ROCCAVERANO" e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. E' obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta "Robiola di Roccaverano".

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo.

11A03734

DECRETO 11 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010 nella provincia di Salerno.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Salerno:

piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Campagna, Campora, Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Ceraso, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Pollica, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Valentino Torio, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sassano, Scafati, Serramezzana, Serre, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Trentinara, Valle dell'Angelo, Valva;

piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Castelnuovo Cilento, Eboli, Felitto, Mercato San Severino, Omignano, Padula, Pertosa, Polla, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, Sala Consilina, Salento, San Gregorio Magno, San Marzano sul Sarno, San Rufo, Sant'Arsenio, Scafati, Serre, Teggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03737

DECRETO 11 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010 nella provincia di Lodi.

piogge persistenti dal 1º maggio 2010 al 19 maggio 2010 nelle province di Como, Cremona, Varese.

piogge alluvionali dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010 nella provincia di Milano.

piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010 nelle province di Lecco, Mantova, Pavia.

piogge alluvionali dal 14 giugno 2010 al 21 giugno 2010 nella provincia di Mantova.

piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010 nella provincia di Cremona.

piogge alluvionali del 14 agosto 2010 nella provincia di Mantova.

piogge alluvionali del 24 settembre 2010 nella provincia di Mantova.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Como:

piogge persistenti dal 1º maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Asso, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Consiglio di Rumo, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Garzeno, Germasino, Lasnigo, Livo, Montemezzo, Nesso, Schignano, Senna Comasco, Sorico, Stazzona, Val Rezzo, Valmorea, Vercana.

Cremona:

piogge persistenti dal 1º maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Annicco, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castel-

verde, Cella Dati, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Derovere, Drizzona, Grontardo, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, San Martino del Lago, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de' Picenardi, Vescovato, Voltido.

piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bonemerse, Ca' d'Andrea, Castelverde, Corte de' Frati, Cremona, Gadesco-Pieve Delmona, Malagnino, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pieve d'Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato.

Lecco:

piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Barzio, Casargo, Colico, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Esino Lario, Introbio, Moggio, Morterone, Premana, Primaluna, Vendrogno.

Lodi:

piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornegliano Laudense, Guardamiglio, Lodi, Lodi Vecchio, Massalengo, Montanaso Lombardo, Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia.

Mantova:

piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Pegognaga, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide, Viadana.

piogge alluvionali dal 14 giugno 2010 al 21 giugno 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Gonzaga, Magnacavallo, Pegognaga, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

piogge alluvionali del 14 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bigarello, Borgofranco sul Po, Castel d'Ario, Castelbelforte, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Quingentole, Revere, Roncoferraro, Roverbella, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma, Villimpenta.

piogge alluvionali del 24 settembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Castellucchio, Curtatone, Marcaria.

Milano:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cassano d'Adda, Colturano, Mediglia, Paullo, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Pavia:

piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Arena Po, Borgoratto Mormorolo, Campospinoso Albaredo, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Cigognola, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Pietra de' Giorgi, Rea, Rivanazzano, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Spessa, Val di Nizza, Valverde, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

Varese:

piogge persistenti dal 1º maggio 2010 al 19 maggio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Veddasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03738

DECRETO 11 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cremona, Mantova e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 6 luglio 2010 nella provincia di Varese.

venti impetuosi del 23 luglio 2010 nelle province di Cremona, Mantova.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cremona:

venti impetuosi del 23 luglio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte Dè Cortesi con Cignone, Corte Dè Frati, Paderno Ponchielli, Robecco D'Oglio, Scandolara Ripa D'Oglio.

Mantova:

venti impetuosi del 23 luglio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella, Volta Mantovana.

Varese:

tromba d'aria del 6 luglio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Lozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03739

DECRETO 11 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cuneo, Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2010 al 2 novembre 2010 nelle province di Cuneo, Novara, Vercelli.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2010 al 2 novembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Barbaresco.

Novara:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2010 al 2 novembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Borgolavezzaro.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2010 al 2 novembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011.

Proroga dei termini della consultazione pubblica concernente l'approvazione del regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture avviata con deliberazione n. 510/10/CONS. (Deliberazione n. 106/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 2 marzo 2011;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 510/10/CONS del 5 ottobre 2010 recante «Consultazione pubblica concernente l'approvazione del regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2010;

Viste le richieste di proroga del termine per l'invio dei contributi, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 510/10/CONS, pervenute all'Autorità da parte di alcuni soggetti interessati a partecipare alla consultazione medesima;

Considerata la complessità e la rilevanza che la materia riveste nell'ambito della concorrenza tra reti a larga banda e la novità delle tematiche sottoposte a consultazione e, quindi, la necessità di una fattiva partecipazione della più amplia platea possibile di soggetti interessati;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le richieste pervenute, accordando una proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione delle memorie di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 510/10/CONS, estendendo dello stesso lasso temporale il termine di conclusione del procedimento di consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, della stessa delibera;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di conclusione del procedimento, di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 510/10/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2010, è prorogato di 30 giorni.

2. Il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica, di cui di cui all'art. 1, comma 3 della delibera n. 510/10/CONS, è prorogato di 30 giorni.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 510/10/CONS.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE D'ANGELO

11A03837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Miele Rosato»

Con la determinazione n. aRM - 15/2011-6685 dell'8 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Zeta Farmaceutici S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIELE ROSATO;

Confezione: 031343015;

Descrizione: flacone 30 ml.

11A03673

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Desamix Neomicina» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/127 del 23 dicembre 2010

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale con conseguente modifica stampati.

Medicinale: Desamix Neomicina.

Confezioni: 019387012 - «0,5%+0,5% crema tubo 15g».

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03674

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tirs»

Con la determinazione n. aRM - 12/2011-2812 del 3 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Almus S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TIRS;

Confezione: 032769010;

Descrizione: collirio flacone 10 ml.

11A03675

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Tad»

Con la determinazione n. aRM - 13/2011-3199 del 3 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUOXETINA TAD;

Confezione: 035001027;

Descrizione: «20 mg compresse solubili» 12 compresse;

Medicinale: FLUOXETINA TAD;

Confezione: 035001039;

Descrizione: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml.

11A03676

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7/6/2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
L02BG03	Anastrozolo	28 unità 1 mg - uso orale
L04AA06	Micofenolato Mofetile	50 untià 500 mg - uso orale
J05AB0	Ribavirina	14 unità 400 mg - uso orale 56 unità 400 mg - uso orale
L01AX03	Temozolomide	5 unità 100 mg - uso orale 5 unità 140 mg - uso orale 5 unità 180 mg - uso orale 5 unità 20 mg - uso orale 5 unità 250 mg - uso orale 5 unità 5 mg - uso orale

11A03677

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Alk Abelló S.p.a., in Lainate.

Con il provvedimento n. aM - 32/2011 del 01/03/2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Lainate (MI) Via Ramazzotti, 12, rilasciata alla Società ALK ABELLO' S.P.A..

11A03678

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Coa di Rapino Elio, in Ortona.

Con la determinazione n. aG - 4/2011 del 01/03/2011 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Ortona (CH) Contrada Tamarete Snc Zona industriale, rilasciata alla Società COA di Rapino Elio.

11A03679

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Messer Medical S.r.l., in Caivano.

Con il provvedimento n. aG - 5/2011 del 01/03/2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Caivano (NA) S.S. Sannitica 87 KM 13,700, rilasciata alla Società MESSER Medical Srl.

11A03680

CAMERA VALDOSTANA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 27 AO, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso dal 17 gennaio 2011 e, con determinazione dirigenziale n. 14 del 15 febbraio 2011 della camera Valdostana delle imprese e delle professioni, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con efficacia a decorrere dal 17 gennaio 2011.

Il punzone relativo al marchio di identificazione 27 AO è stato ritirato e deformato.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni consegnati (e deformati dall'ufficio scrivente)
27 AO	Argento vivo di Carla Albergo	Fraz. Thuvex, 20/A 11020 Saint-Christophe (AO)	1

11A03368

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canitel Plus compresse»

Decreto n. 14 del 14 febbraio 2011

Procedure decentrate N. IE/V/0243/001/MR - N. IE/V/0243/001/IB/001 e n. IE/V/0243/001/IA/002.

Specialità medicinale per uso veterinario Canitel Plus compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. con sede in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Produttore Responsabile Rilascio Lotti: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 2 compresse - A.I.C. n. 104189042;

confezione da 8 compresse - A.I.C. n. 104189016;

confezione da 24 compresse - A.I.C. n. 104189028;

confezione da 104 compresse - A.I.C. n. 104189030.

Composizione: una compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel 50 mg;

Pirantel 50 mg (equivalenti a 144 mg di pirantel embonato);

Febantel 150 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche:

Nei cani: trattamento di infestazioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi:

Ascaridi: Toxocara canis e Toxascaris leonina (forme adulte e immature).

Ancilostomi: Uncinarla stenocephala e Ancylostoma caninum (adulti).

Tricocefali: Trichuris vulpis (adulti).

Cestodi:

Tenie: Echinococcus spp, (E.granulosus, E. multilocularis), Tenia spp (T.hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis) e Dipylidium caninum (forme adulte e immature).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Smaltire le compresse parzialmente utilizzate.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A03517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spray Antiparassitario»

Provvedimento n. 39 del 14 febbraio 2011

Medicinale per uso veterinario: spray antiparassitario:

bombola in alluminio da 250 ml - A.I.C. numero 103099026.

Titolare A.I.C.: BAYER SpA con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento dossier tecnica farmaceutica .

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di registrazione che ha comportato il prolungamento della validità del prodotto finito confezionato per la vendita da 36 mesi a 48 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03518

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Offida" in "Terre di Offida" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI OFFIDA”

Articolo 1

Denominazione dei vini

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Offida” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Terre di Offida” Passerina nella tipologia passito,Vino santo e spumante

Articolo 2

Base ampelografica

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Terre di Offida” Passerina nella tipologia Passito Vino santo e spumante:

- Passerina: minimo 85%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Offida” di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Offida” Passerina passito e “Terre di Offida” Passerina spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Offida , Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. Da qui prosegue in direzione C.Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all’incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

La zona di produzione della tipologia “Terre di Offida” Passerina Vino santo è limitata all’intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Offida” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
“Terre di Offida” Passerina spumante	12	10,50
“Terre di Offida” Passerina passito	12	11,50
“Terre di Offida” Passerina Vino santo	12	11,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

L’appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie “passito” e “Vino santo” devono essere effettuate all’interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La tipologia “Terre di Offida” passito deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia “Terre di Offida” Vino santo deve essere ottenuto con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei, su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L’uva appassita può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Marche, su richiesta documentata del Consorzio, può autorizzare l’inizio delle predette operazioni antecedentemente alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia “passito” e di almeno 2 anni per la tipologia “Vino santo”.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
"Terre di Offida" Passerina spumante	70	84
"Terre di Offida" Passerina passito	40	48
"Terre di Offida" Passerina Vino santo	40	48

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per i vini "Terre di Offida" Passerina nelle tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo d'invecchiamento:

	Durata in mesi	decorrenza di cui in legno in mesi
- "Terre di Offida" Passerina passito		
1° dicembre successivo alla vendemmia	18	12
- "Terre di Offida" Passerina Vino santo		
1° dicembre successivo alla vendemmia	36	24

L'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida", nelle tipologie "passito", "Vino santo", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre di Offida" Passerina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: da dosaggio zero ad abboccato, tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Offida" Passerina passito:
colore: giallo-ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

"Terre di Offida" Passerina Vino santo:
colore: dal giallo dorato al giallo ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto);

acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con il metodo classico è obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

Articolo 8

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero raso bocca. La tipologia "spumante" deve essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.

11A03735

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Offida" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Offida»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "OFFIDA"

Articolo 1

Disciplinare di produzione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Offida" Pecorino;
"Offida" Passerina;
"Offida" rosso.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Offida " Pecorino:

- Pecorino: minimo 85%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Offida" Passerina:

- Passerina: minimo 85%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Offida rosso":

- Montepulciano: minimo 85%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il

comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. Da qui prosegue in direzione C.Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

La zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dall'intersezione del torrente Menocchia con la SS 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano. Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino. A questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la SS 16 Adriatica.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
"Offida" Pecorino	9	11,50
"Offida" Passerina	9	11,50
"Offida" rosso	8,5	12,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

È inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1, siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di produzione di cui all'art. 3, comunque all'interno della regione Marche, a condizione che:

- le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;
- le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza degli impianti di vinificazione e imbottigliamento e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare, di invecchiare e di imbottigliare i propri vini;
- le cantine di cui trattasi abbiano la disponibilità delle rispettive aziende agricole;
- è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
"Offida" Pecorino	70	63
"Offida" Passerina	70	63
"Offida" rosso	70	59,50

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina, "Offida" rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Offida", nella tipologia "rosso", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto. L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita "Offida" deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Rosso Piceno", "Falerio", "Falerio" tipologia Pecorino, Terre di Offida nella tipologia Passito,Vino Santo e spumante o verso la indicazione geografica tipica "Marche".

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Offida" Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Offida" Pecorino:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Offida" rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: secco, armonico, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Offida" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

11A03736

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.